



**Città di Nichelino**

Città metropolitana di Torino

***REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE  
DELLE DISABILITÀ***

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 29.6.2021

# REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLE DISABILITÀ

## Art.1

Il **Comune di Nichelino**, nell'ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento e nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 5.2.1992, n.104 e della Legge 12.2.2019, n.3 della Regione Piemonte considera le iniziative e gli interventi sociali a sostegno dei cittadini con disabilità come un impegno prioritario.

Allo scopo di sostenere ogni iniziativa atta a rimuovere le barriere architettoniche, tecnologiche, comunicative e culturali che tuttora impediscono il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone con disabilità e fragilità, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 Legge 328/2000, istituisce e riconosce la **Consulta Comunale delle disabilità**, di seguito denominata "**Consulta**".

## Art.2

La **Consulta** ha funzione, propositiva e di collaborazione con l'amministrazione comunale e con soggetti terzi circa i temi della disabilità e fragilità con particolare riferimento a:

- diritto alla salute
- diritto allo studio
- diritto al lavoro
- diritto all'informazione
- diritto alla mobilità, all'agibilità dei mezzi di trasporto pubblici e all'accessibilità di qualsiasi luogo aperto al pubblico
- rafforzamento e potenziamento della rete di protezione sociale
- diritto all'autonomia e all'autodeterminazione

## Art.3

La **Consulta**, in osservanza a quanto espresso nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata da Parlamento italiano, si propone di:

- favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle situazioni di disabilità e fragilità;
- promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'inclusione e del superamento della disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale;
- promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e fragilità e delle loro famiglie.

## Art. 4

Il Comune di Nichelino istituisce la **Consulta** come un organismo aperta ed impegnata nella piena applicazione della normativa vigente in materia di disabilità.

Previa specifica richiesta di adesione, hanno titolo a far parte della Consulta:

**a) componenti di diritto:**

- Singoli cittadini disabili e/o parenti di disabili.
- Qualsiasi cittadino, singolarmente o come componente di gruppo o comitato, la cui competenza o interesse diretto/indiretto sul tema siano chiaramente riconoscibili.
- Associazioni, che per espressa disposizione statutaria, operino in modo continuativo sul territorio del Comune di Nichelino a favore di persone disabili e che svolgano le loro attività senza scopo di lucro.

Ogni Associazione, formalmente costituita e iscritta al Registro Comunale delle Associazioni, potrà essere rappresentata nella Consulta da un proprio delegato.

**b) invitati permanenti:**

- Assessori competenti negli ambiti dei Servizi Sociali e delle Politiche Educative, del Lavoro, della Mobilità, dell'Urbanistica, dei Lavori Pubblici ed Edilizia Privata;
- Rappresentanti del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali CISA12;
- Rappresentanti dell'ASL TO5;
- Consiglieri Comunali che per sensibilità personale desiderino partecipare alle attività della Consulta;
- il Presidente della Commissione Consiliare Istruzione e Politiche Sociali;
- i Dirigenti del Comune di Nichelino, o loro delegati, interessati per competenza agli argomenti all'ordine del giorno.

La richiesta di adesione alla **Consulta**, da parte dei “componenti di diritto”, dovrà indicare il nome della persona con le motivazioni e, per i delegati delle associazioni, alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e della delibera con la quale è stato designato il delegato e l'eventuale sostituto.

**In caso di percorsi deliberativi interni alla Consulta gli invitati permanenti non hanno diritto di voto.**

La composizione iniziale della **Consulta** viene approvata con determina del Sindaco.

Funzionari degli uffici competenti o membri diversi della società civile, secondo l'indicazione dell'Amministrazione Comunale o richieste della Consulta, potranno partecipare temporaneamente ai lavori in relazione agli argomenti trattati e alle necessità transitorie.

## Art. 5

I componenti di diritto, nella prima riunione utile, convocata in prima applicazione dall'amministrazione comunale, eleggono il/la Presidente ed il/la Vicepresidente della **Consulta**.

È eletto/a Presidente della **Consulta** colui/colei che avrà ottenuto il maggior numero di voti dei componenti di diritto presenti alla riunione e, in caso di parità di voti, il/la più giovane di età. Con le stesse modalità viene eletto/eletta il/la Vicepresidente.

Il/la Presidente ed il/la Vicepresidente rimangono in carica per tre anni, al termine dei quali si rinnovano con nuova votazione.

Il/la Vicepresidente agisce di concerto con il/la Presidente; opera secondo gli incarichi a lui attribuiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Eventuali dimissioni prima della scadenza regolamentare del Presidente e/o Vicepresidente saranno seguite da elezione suppletive.

Costituiscono cause di ineleggibilità a Presidente e Vicepresidente della **Consulta**: la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, il titolare di specifici incarichi direttivi (Segretario, Vice Segretario, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) di partito o movimento politico, amministratore/consigliere della Città Metropolitana o regionale, parlamentare, amministratore di aziende partecipate o controllate dal Comune di Nichelino. Costituiscono, altresì, motivo di ineleggibilità tutte le situazioni, normativamente previste, ostative all'assunzione di candidature a cariche pubbliche.

## Art. 6

La **Consulta** esercita collegialmente le sue funzioni.

Eventuali deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. Ogni singolo, ente o associazione esprime un unico voto.

Nel caso in cui si verifichi la presenza in riunione di più rappresentanti per lo stesso ente o associazione, il voto espresso sarà comunque uno solo.

## Art. 7

Le riunioni della **Consulta** sono convocate dal Presidente, che predisponde l'ordine del giorno della seduta e informa gli invitati permanenti con particolare riferimento a quelli direttamente competenti sui temi in discussione.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Presidente da un quinto dei componenti di diritto.

La **Consulta** si riunisce almeno due volte l'anno.

#### **Art. 8**

La **Consulta**, per il tramite dell'Assessorato ai servizi sociali, può richiedere al Comune delucidazioni e chiarimenti su questioni in materia di disabilità, anche su decisioni già prese dall'amministrazione, e può promuovere tutti gli interventi che ritiene necessari.

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, la **Consulta** può formare al suo interno Commissioni di lavoro che possono riunirsi anche separatamente e relazionare nelle sedi opportune sul lavoro e sulle conclusioni adottate.

#### **Art. 9**

La **Consulta** si impegna a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito o movimento politico.

#### **Art. 10**

La partecipazione dei componenti della **Consulta**, del Presidente e del Vicepresidente è volontaria e gratuita.

#### **Art. 11**

La **Consulta**, per le sue riunioni, potrà utilizzare apposita sede messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 12**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti di diritto ed approvate in votazione con la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

Eventuali modifiche al presente regolamento, proposte dalla **Consulta**, dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione.